

XIX. — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1966

Articolo 2 - Punto 20 (Giudice istruttore - Poteri) - Inizio esame - Rinvio.

Punto 27 (Rinvio a giudizio - Ordinanza) - Esame - Approvazione.

Punto 29 (Dibattimento - Immediatezza - Concentrazione) - Seguito esame - Approvazione.

PRESIDENTE . . . . .	663, 666, 672, 690, 694, 696, 697, 698
BONAITI . . . . .	672, 674
BOSISIO . . . . .	681
DE FLORIO . . . . .	697, 698
MANNIRONI . . . . .	678, 698
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	674 677, 688, 691, 692, 696, 697
PENNACCHINI . . . . .	677
REGGIANI . . . . .	675, 677, 692
RICCIO . . . . .	669, 670, 671, 678, 683, 684 691, 695, 698
ROMEO . . . . .	674
VALIANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	664, 669, 670, 671, 678, 681, 683 684, 692, 697, 698

PAGINA BIANCA

*La seduta comincia alle 10,20.*

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della seduta precedente abbiamo approvato il punto 19). Oggi procederemo all'esame del punto 20), accantonato la volta precedente, in quanto iniziammo l'esame dei punti 29) e 30).

Il punto 20) recita:

« Attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità, compreso l'esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale), sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri) ».

Il relatore Valiante ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; di identificare l'autore del reato; di emettere provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri, nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato ».

I deputati Guidi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento, di perquisizione, di sequestro ed altri; nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato. Previsione rigorosa dell'oralità e della sommaria assunzione degli atti non ripetibili. Garanzia della pubblicità dell'istruttoria ».

Il deputato Galdo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Attribuzione al giudice istruttore — con la facoltà di servirsi, per il compimento dei singoli atti, del suo cancelliere o della polizia giudiziaria — del potere di compiere ogni attività necessaria per acquisire le prove generiche del reato, e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; nonché di compiere perquisizioni, sequestri, ricognizioni e intercettazioni di corrispondenza e telefonica ».

Il deputato Galdo ha, inoltre, presentato il seguente emendamento:

*Dopo il punto 20) aggiungere il seguente:*

« Obbligo del giudice istruttore di accertare, prima di dare inizio all'istruzione, che sia stato notificato l'avviso di procedimento e siano stati nominati i difensori delle parti private, provvedendovi di ufficio in mancanza ».

VALIANTE, *Relatore*. Riterrei opportuno riprendere il tema della discussione svoltasi nel corso della seduta precedente, in quanto le conclusioni cui arriveremo in merito alla strutturazione da dare al dibattimento orienteranno le nostre decisioni sulla istruttoria e sui poteri del giudice istruttore, di cui si occupa il punto 20).

Desidero, in questa sede, ribadire il concetto, a mio avviso esatto, che le prove devono essere acquisite direttamente dal giudice il quale su queste prove fonderà le proprie decisioni. Questo criterio direttivo presuppone, naturalmente, il principio della immediatezza, ormai comunemente accolto nel processo penale, per cui è il giudice che acquisisce immediatamente gli elementi di prova. D'altro lato, il principio che il giudice liberamente valuta gli elementi di prova avrà la sua validità solamente se sarà il giudice stesso ad acquisire questi elementi, nei modi e nella estensione da lui ritenuti indispensabili.

Ritengo, pertanto, indispensabile che tutte le prove siano addotte al giudice del dibattimento, che sia questo giudice ad assumerle o che vengano assunte *ex novo* in sua presenza.

Le prove vanno assunte nel dibattimento e, pertanto, anche quelle già acquisite in istruttoria saranno rinnovate nel dibattimento, facendo eccezione per le sole prove irripetibili.

Mi pare che questa conclusione si imponga anche per altri motivi. Innanzitutto il processo moderno è un processo pubblico: la pubblicità del dibattimento è prescritta, a pena di nullità, nel vigente codice di procedura penale dall'articolo 423. Mi sembra essenziale che anche le prove su cui si fonderà la decisione siano assunte pubblicamente, perché sarebbe molto strano che fosse pubblica la presa d'atto delle prove e non l'assunzione delle prove stesse.

Il processo moderno, proprio perché si basa sui principi della immediatezza e della pubblicità, è essenzialmente « orale »; soltanto la fase istruttoria, che non è pubblica, è caratterizzata dal principio dell'atto scritto.

D'altra parte, il criterio dell'oralità lo abbiamo già adottato come principio direttivo nella seduta del 14 settembre scorso. Mi sembra, pertanto, che — anche in ordine alle prove su cui si baserà la decisione del giudice — sia da adottarsi il principio della oralità. Come ho già detto, le prove raccolte in istruttoria, in quanto prove scritte, possono essere ammesse nel dibattimento soltanto in casi eccezionali.

Vi è un altro motivo che giustifica l'esigenza che nel dibattimento vengano apprese direttamente le prove: solo in questa fase si svolge la dialettica processuale, tra la parte pubblica — cioè l'accusa — e la difesa, in condizioni di effettiva parità. Ed è questo il momento in cui l'una e l'altra parte conoscono gli elementi di causa e, quindi, il contraddittorio si svolge nella maniera più piena.

L'effettiva parità tra accusa e difesa è stata da noi stabilita come criterio direttivo nella seduta del 14 settembre. Mi sembra che, così, nel dibattimento, si realizzi compiutamente il sistema accusatorio che abbiamo approvato quale criterio direttivo in quella stessa seduta. Pertanto è indiscutibile che nel dibattimento si svolga la parte decisiva del processo.

Se questo è vero, se esiste veramente un'esigenza non contestabile dell'assunzione diretta, immediata, delle prove in dibattimento, mi sembra che possiamo trarre una prima conclusione, quella, cioè, che una istruttoria lunga e articolata, come l'attuale istruttoria formale, non ha più ragione di esistere.

L'istruttoria non è più preordinata ad accertare l'esistenza della pretesa punitiva, ma è destinata a stabilire l'impossibilità di prosciogliere l'indiziato e la necessità del conseguente dibattimento. Questo principio lo abbiamo già accolto esplicitamente — e credo senza contrasti — nella seduta del 5 ottobre quando, esaminando il punto 16), approvammo un mio emendamento, ed il principio era stato già chiaramente fissato nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge per la delega proprio negli stessi termini.

L'istruttoria, a mio avviso, va limitata agli atti indispensabili per l'accertamento del reato, per la ricerca e la conservazione delle prove — prove generiche — per la identificazione dell'autore quando ancora ignoto e degli eventuali compartecipi del reato — prove specifiche — e per confermare o meno l'innocenza dell'indiziato.

Con ciò abbiamo fatto nostra l'impostazione per cui, in base all'articolo 27 della Costituzione, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

L'istruttoria darà, così, al giudice solamente la prova dell'innocenza dell'imputato oppure quella della sua presunta colpevolezza; in questo secondo caso, dopo l'istruttoria, ci sarà il giudizio dibattimentale.

Il giudice istruttore, in base all'accertamento del reato, alla ricerca ed alla conservazione delle prove, alla identificazione del reo, stabilito che l'indiziato è colpevole, lo rinvierà a giudizio senza attardarsi per la acquisizione di altre prove.

Ritengo, pertanto, che anche gli elementi che importano una maggiore o minore gravità del reato, aggravanti o attenuanti, a meno che non determinino una diversa qualificazione del reato stesso, debbano essere assunti in dibattimento, così come gli elementi riguardanti la personalità del reo.

Questa soluzione da me propugnata è accolta, del resto, chiaramente — eccezione fatta per il punto 20) — dalla relazione e dal testo governativo del disegno di legge di delega; mi riferisco in particolare al punto 28), ove è prevista la limitazione della durata dell'istruttoria, prorogabile una volta soltanto, e mi riferisco soprattutto al punto 27).

Questo punto prevede il rinvio a giudizio mediante ordinanza e soltanto il proscioglimento mediante sentenza istruttoria; ciò significa che il giudice istruttore procederà ad un esame critico ed approfondito di tutti gli elementi di prova soltanto nel caso di proscioglimento, cioè quando dovrà emanare una sentenza. Per il rinvio a giudizio, mediante ordinanza, è sufficiente che il giudice istruttore si convinca che, dagli elementi di prova acquisiti, non è sostenibile la presunzione di innocenza dell'indiziato.

Da queste premesse discende la necessità di prendere delle precise decisioni su quello che vogliamo attuare, prima che nell'istruttoria, in sede di dibattimento. Le strutture che daremo al nuovo dibattimento fisseranno, infatti, i punti cardine entro i quali saranno contenute le nostre decisioni sull'istruttoria.

**PRESIDENTE.** Il problema che è stato illustrato dal relatore è indubbiamente molto importante; prego gli onorevoli colleghi di limitare i loro interventi ai punti essenziali, in modo che si possa procedere con sollecitudine.

Il nuovo codice di procedura penale nelle sue fasi deve essere ben preciso. Nelle fasi riguardanti l'attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, viene considerato il prevalente interesse della difesa della collettività. Nella fase davanti al giudice istruttore si manifesta il prevalente interesse della difesa dell'accusato; nell'ultima fase, infine; quella del dibattimento, va statuito il prevalente interesse della ricerca della verità.

Riconosco che la conclusione cui è pervenuto il relatore Valiante è molto importante, in quanto tende ad evitare l'eccessiva lunghezza del periodo istruttorio. Oggi, la maggior parte dei procedimenti si blocca proprio alla fase istruttoria. È necessario formulare delle norme che consentano di arrivare al più presto al dibattimento anche con una istruttoria molto scarna. Indubbiamente nella fase dibattimentale si verificherà un rallentamento, perché il giudice avrà facoltà di effettuare altre indagini istruttorie e, pertanto, in rapporto a questa nuova esigenza, si imporrà anche una riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il relatore Valiante ha proposto di trattare, prima dell'istruttoria, i punti che si riferiscono al dibattimento per stabilire l'immediatezza della valutazione delle prove da parte del giudice e la possibilità di acquisizione di nuove prove, recependo dall'istruttoria solamente quelle irripetibili.

Schematizzata la situazione per indicare chiaramente il fine che vogliamo raggiungere, fissate le finalità delle fasi fondamentali del procedimento, ritengo che il punto essenziale sia quello, come ha detto il relatore, di contenere nel più breve tempo possibile la fase istruttoria per arrivare, con la massima sollecitudine, al dibattimento.

Non essendovi osservazioni, possiamo accogliere la richiesta del relatore e trattare quindi i punti numeri 27), 28) e 29).

Do lettura del punto 27) nel testo del disegno di legge:

« Previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa ».

Il deputato Riccio propone il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole: « mediante ordinanza ».*

I deputati Guidi ed altri propongono:

*Dopo il punto 27) aggiungere il seguente:*

« Necessità di introdurre un sistema di notificazione adeguato ed efficace a favore dell'imputato emigrato all'estero ».

Do lettura del punto 28) nel testo del disegno di legge:

« Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso d'impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice ne dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga la sezione istruttoria può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa ».

I deputati Guidi ed altri propongono il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 28) con il seguente:*

« La durata dell'istruttoria non potrà eccedere i tre mesi con eccezionale ricorso alla proroga fino ad altri tre mesi nei casi di particolare complessità delle indagini.

Previsione che qualora siano superati i termini su indicati ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato ».

Il deputato Galdo propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 28) con il seguente:*

« Previsione della durata massima dell'istruzione che non dovrà essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso d'impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non superiore ad un anno. Attribuzione all'imputato della facoltà di far cessare l'istruzione richiedendo l'immediata celebrazione del giudizio, e conseguente determinazione del giudice istruttore previo parere del pubblico ministero ».

Il deputato Martuscelli propone il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:*

« Nel concedere la proroga, la sezione istruttoria può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa ».

I deputati Guidi ed altri propongono inoltre:

*Dopo il punto 28) aggiungere i seguenti:*

« Adozione di una disciplina intesa a garantire pienamente il principio del contraddittorio, con la partecipazione a tutti gli atti del dibattimento del pubblico ministero e dei difensori nominati dalle parti private a pena di nullità ».

« Libertà della stampa di pubblicare informazioni che possano contribuire all'accertamento dei fatti e notizie relativi ad atti del procedimento penale.

Previsione del diritto di astenersi dal testimoniare da parte del giornalista, in quanto determinato da segreto professionale ».

Do lettura del punto 29) nel testo del disegno di legge:

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze ».

Il relatore Valiante propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 29) con il seguente:*

« Immediatezza del dibattimento e concentrazione in una o in poche udienze ».

Il deputato Galdo propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 29) con il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa a facilitare l'immediatezza del dibattimento e la sua maggiore concentrazione ».

Il deputato Riccio propone di:

*Sopprimere tutto il punto 29).*

RICCIO. Esprimo le mie preoccupazioni in ordine alla impostazione che si intende dare alla fase istruttoria.

Se l'istruttoria servisse soltanto per giungere ad una valutazione sull'esistenza delle prove, così come sono apparse dalle prime indagini della polizia o così come sono presentate dal pubblico ministero, cioè per vedere se vi sia o meno il *fumus* dell'esistenza del reato — rinviando, poi, l'indiziato a giudizio — l'impostazione potremmo definirla valida. Ma se l'istruttoria dovesse servire anche ad acquisire tutte le prove dell'innocenza dell'indiziato — e se a questo non si tendesse, verremmo a contraddire all'impostazione data dal relatore nel senso che il momento istruttorio è destinato all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza delle prove, per far prevalere, seguendo il principio costituzionale, la innocenza quando essa si profili — mi sembra che l'istruttoria non potrebbe non essere che piena ed il giudice istruttore dovrebbe avere ogni potere per acquisire tutte le prove.

La mia preoccupazione è che, dovendo rinviare l'indiziato a giudizio, il giudice istruttore provveda con ordinanza. Se non stabiliamo l'obbligo di valutare tutti gli elementi per accertare se vi sia o meno una prova, verremmo a trovarci di fronte ad una situazione veramente preoccupante. Già ora — e nella nostra esperienza professionale spesso è avvenuto — ci si trova di fronte a sentenze in cui compaiono formule del tipo: « atteso che », « sembra » ecc. Ma tanto più ciò avverrà se si provvederà al rinvio a giudizio con ordinanza e all'assoluzione con sentenza.

Ho ascoltato le espressioni usate dal relatore Valiante in rapporto all'accertamento della personalità dell'imputato. A me sembra che se vi è un momento in cui tale accertamento possa e debba essere fatto, questo è proprio il momento istruttorio. Non comprendo come in dibattimento si possa fare una perizia: la si potrà convalidare o rivalutare...

VALIANTE, *Relatore*. Ma gli accertamenti sulla personalità del reo sono quelli contemplati dall'articolo 133 del codice penale.

RICCIO. L'imputabilità è un elemento del reato e presuppone una valutazione, tanto che è prevista l'assoluzione nel caso di non imputabilità in quanto il fatto non costituisce reato.

VALIANTE, *Relatore*. Ma questa è una condizione. Io mi riferisco soltanto agli accertamenti richiesti dall'articolo 133 del codice penale sulla personalità dell'imputato.

RICCIO. Sulla personalità del reo, nel senso di cui all'articolo 133, non vi è alcun accertamento particolare da fare. Si tratta di elementi che risultano dalle circostanze del reato, tanto più che sulla personalità morale dell'imputato non vi è possibilità di compiere un accertamento tecnico-peritale. Pertanto, quando ci riferiamo all'accertamento della personalità dell'imputato ci troviamo di fronte al complesso degli elementi che riguardano l'imputabilità.

Credo che il relatore concordi con me sulle necessità che questi accertamenti siano fatti nella fase istruttoria comprendendovi le prove generiche e quelle specifiche. Se ciò è esatto, non comprendo come si possa prevedere che nel momento in cui il giudice istruttore, con un criterio soltanto subiettivo e non obiettivamente valutabile, ritenga che vi siano delle prove, possa decidere il rinvio a giudizio mediante ordinanza — e di qui la mia preoccupazione — in quanto temo che l'ordinanza possa essere un mezzo per rinviare a giudizio non compiutamente *ex informata conscientia*.

Il giudice istruttore, anche se nel momento della valutazione finale delle prove esercita la giurisdizione, non può esercitarla se non in senso pieno. Proprio per questo preferirei al posto dell'« ordinanza » di rinvio a giudizio la « sentenza » di rinvio a giudizio e sarei del parere che in sede istruttoria si desse al giudice istruttore la possibilità di acquisire tutte le prove.

Non è vero che il ritardo, nell'attuale svolgimento del processo penale, provenga dal momento istruttorio o perché i giudici vogliano ritardare l'*iter* dell'istruttoria o perché in essa si verifichi una esasperata presentazione di prove dall'una e dall'altra parte.

Nel momento istruttorio, sia la pubblica accusa che l'imputato, hanno bisogno soltanto di presentare tutto quello che può portare ad una rapida conclusione. Ma, allora, donde nasce la crisi del momento istruttorio? Nasce da un solo motivo, cioè dall'impossibilità che un giudice istruttore possa attendere a due o trecento processi contemporaneamente. La causa della crisi è data dalla mancanza numerica di magistrati per portare rapidamente a compimento l'assunzione delle prove.

Inoltre non va dimenticato che la prova o si raggiunge nell'istruttoria e, successivamente, la si convalida nel dibattimento o, diversamente, se la prova non è raggiunta nel momento istruttorio è ben difficile andarla a definire nel momento dibattimentale.

Giustamente il relatore afferma che il principio della immediatezza porta alla percezione diretta delle prove da parte del giudice, che è colui che deve orientare il processo, per stabilire cosa gli necessiti per arrivare ad una conclusione. Ma, oltre a questo, vi è un altro concetto di immediatezza che si esaurisce nel momento istruttorio. Nel dibattimento ci troviamo spesso di fronte, nonostante che vi siano da parte dei testimoni delle dichiarazioni scritte, a dei « non ricordo » che vanno considerati.

Faccio presente che ricordare i particolari di un fatto è veramente molto difficile; proprio l'uomo onesto si trova in difficoltà nel ricordare, dopo molto tempo, le impressioni in lui determinate da un fatto avvenuto tempo prima.

L'immediata ricostruzione testimoniale di un fatto costituisce, a mio avviso, la più esatta fissazione, la cristallizzazione, delle impressioni registrate durante l'accadimento di un fatto.

Il vero problema, comunque, sta nel decidere se si debba dare, o meno, fiducia al giudice istruttore. A mio avviso, dobbiamo concedergli la fiducia e dargli la possibilità di emanare anche la sentenza di assoluzione non solo in rapporto agli elementi obiettivi ma anche in rapporto agli elementi soggettivi del reato. Mi riferisco all'esistenza dell'imputabilità; e devo dire che, a mio avviso è necessario riconoscere al giudice istruttore il potere discrezionale di acquisire tutte le prove. Non ritengo possibile che un giudice istruttore possa rifiutare una prova addotta dal difensore solo perché abbia già deciso il rinvio al dibattimento.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero fare presente al collega Riccio che, secondo l'impostazione da me sostenuta, il giudice istruttore dovrebbe procedere ad un esame approfondito solamente per stabilire l'innocenza dell'accusato. Ricordo, anche, che abbiamo già approvato un principio per cui al giudice istruttore va attribuito il compimento dell'istruttoria al fine di accertare l'impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento; con questa impostazione si conferma la regola della presunzione di innocenza dell'accusato.

RICCIO. Osservo che la frase « accertamento dell'impossibilità di prosciogliere l'accusato » significa, da un punto di vista logico, prevedere anche la possibilità del proscioglimento; il principio citato dal

relatore Valiante è stato approvato ed ho votato a favore ma, proprio per questo principio, ho alcune perplessità sul problema in discussione.

Anzitutto non capisco perché il rinvio a dibattimento debba essere fatto con ordinanza e non con sentenza, dato che il magistrato istruttore fa una valutazione di tutti gli elementi di prova; la conclusione del processo logico del magistrato la vedrei meglio espressa con una sentenza e sarebbe anche più corretto da un punto di vista costituzionale. Il giudice istruttore, sia che rinvii a giudizio sia che prosciolga, fa una valutazione delle prove; non vedo, per tanto, la ragione logica per cui per una decisione il giudice istruttore sia tenuto ad emettere un'ordinanza e per l'altra una sentenza.

Per queste ragioni sostengo la necessità della sentenza di rinvio a giudizio, come anche sostengo che il giudice istruttore debba valutare tutti gli elementi di prova in rapporto alla personalità dell'accusato ed alla sua capacità di intendere e di volere. Naturalmente, in sede dibattimentale, sarebbe sempre possibile ripetere la prova escludendo la lettura di quanto verbalizzato in istruttoria perché, in base al principio dell'immediatezza, il giudice del dibattimento sentirà nuovamente i testimoni.

Per queste ragioni sono contrario alla limitazione dei poteri del giudice istruttore ed al rinvio a giudizio con ordinanza. Desidero anche dire, per eliminare ogni dubbio, che con questa mia posizione non desidero rifarmi al processo penale attuale, poiché sono favorevole, come ho già detto altre volte, ai principî dell'immediatezza e dell'oralità.

PRESIDENTE. Desidero fare alcune osservazioni in relazione alle affermazioni del collega Riccio sul problema dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Naturalmente, ritengo necessaria la sentenza nel caso di assoluzione, perché con questa sentenza si chiude definitivamente il procedimento in base alla certezza raggiunta dal giudice istruttore sull'innocenza dell'accusato, tenendo presente che abbiamo esclusa l'assoluzione per insufficienza di prove in istruttoria.

Quando il giudice istruttore rinvia al dibattimento non ha ancora la certezza della responsabilità dell'indiziato, ma possiede una serie di elementi che consigliano, a suo avviso, che l'imputato sia sottoposto a giudizio. E, allora, non solo dal punto di vista tecnico-pratico, ma proprio da un punto di vista tecnico-giuridico non mi sembra logico prevedere il rinvio a giudizio con sentenza quando il definitivo accertamento della responsabilità sarà contenuto in una sentenza.

BONAITI. Desidero esprimere alcune perplessità in ordine a questo indirizzo che vorrebbe ridurre i poteri del giudice istruttore e accelerarne l'attività.

Le mie perplessità sorgono, oltreché dalle questioni di fondo prospettate dal deputato Riccio, anche da considerazioni forse più modeste, ma pratiche, che mi prospetto pensando alle conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione di questo indirizzo.

Ci siamo già adoperati per ridurre i poteri sia della polizia giudiziaria quanto del pubblico ministero; ora si vogliono ridurre ulteriormente i poteri del giudice istruttore per concentrare ogni attività nell'ambito dibattimentale.

Ritengo che questo indirizzo comporti dei pericoli soprattutto se si tiene conto di quanto, nel nostro ordinamento giuridico penale, attiene alla ricerca delle circostanze che possono attenuare o aggravare il reato. Sono del parere che al giudice istruttore va lasciato non solo il tempo per individuare gli elementi che gli consentano di decidere se l'indiziato sia innocente o colpevole, ma anche per circostanziare il fatto al fine di predeterminare le aggravanti che potrebbero far assumere una fisionomia diversa al reato stesso. Nel caso del reato previsto dall'articolo 624 del codice penale, cioè il furto, ove intervengano una o più circostanze, si ricade nella sfera dell'articolo 625 con tutte le implicazioni che derivano in relazione alla previsione della pena edittale.

Le circostanze del reato assumono rilevanza anche ai fini della determinazione della competenza del pretore o del tribunale.

Ora, il giudice istruttore deve avere a sua disposizione tutti i poteri, i mezzi ed i tempi necessari per configurare, nella sua completezza, il fatto e determinare la natura stessa del fatto e la competenza. Inoltre, non sono molto convinto che, se fosse accolto un indirizzo di tal genere per quanto riguarda la fase istruttoria, riusciremmo a tener fede all'altro principio previsto al punto 29) per cui si intende concentrare nel dibattimento gran parte dell'attività giudiziaria comprendendola in una o in poche udienze.

Penso che nella misura in cui ridurremo i poteri del giudice istruttore si prolungherà la fase dibattimentale, ma in una misura ben superiore alle attuali lungaggini del giudice istruttore, perché in sede dibattimentale è sufficiente l'assenza di un testimone o di un perito per rinviare il processo. Fin quando rinvii del genere si verificano nell'ambito istruttorio saranno due o tre persone ad essere invitate, dopo aver atteso alcune ore, a ritornare successivamente. Ma se questo si verificherà nel dibattimento saranno i giudici, il pubblico ministero, una teoria di testimoni ad essere gentilmente invitati a ritornare all'udienza, anche dopo un mese o più. Gli inconvenienti che ne deriveranno, saranno assai più gravi di quanto non lo siano oggi nell'ambito istruttorio.

Per queste ragioni sono molto scettico sulla validità delle innovazioni proposte.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le sue considerazioni tendono a contestare il principio dell'immediatezza del dibattimento ?

BONAITI. Non tendono a questo, ma hanno il compito di un campanello di allarme per non ridurre oltre certi limiti i poteri del giudice istruttore. Lasciamo al giudice istruttore la possibilità di agire senza ulteriori limitazioni anche se, poi, in dibattimento si dovranno verificare delle ripetizioni.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma allora il principio sancito dal punto 29) resta egualmente valido ?

BONAITI. Vi potranno essere dei temperamenti. Non so se in corso di dibattimento sarà ammessa la lettura degli atti, così come avviene ora, su accordo delle parti.

Certamente se non lasceremo integralmente al giudice istruttore i suoi poteri, quel che avverrà nell'ambito del dibattimento non sarà — a mio avviso — né semplice, né convincente.

ROMEO. Esprimo le medesime perplessità del deputato Bonaiti; non desidero, comunque, affrontare il problema dell'ordinanza di rinvio, limitandomi a dire che la sentenza è, a mio avviso, necessaria solo in caso di assoluzione.

Ritengo che sia necessario prevedere la più ampia facoltà per il giudice istruttore di assumere le prove; non concordo, del resto, con l'opinione del Presidente, per cui la seconda fase del procedimento, cioè l'istruttoria, debba prevedere il prevalente interesse dell'accusato. Penso, invece, che la seconda fase del procedimento sia destinata all'accertamento della verità, assicurando all'accusato tutte le garanzie possibili, come il contraddittorio e le altre che abbiamo già previsto. In base a questo accertamento della verità, il giudice istruttore deciderà se assolvere o rinviare a giudizio l'accusato.

Non ritengo esatta l'opinione per cui le deficienze istruttorie sarebbero colmate in fase dibattimentale in quanto, a volte, sarebbe impossibile procedere dopo molti anni, come avverrebbe se durante il dibattimento venissero effettuati accertamenti che, invece, sarebbero stati più facilmente espletati in istruttoria.

Per queste considerazioni, affinché l'accertamento della verità possa avvenire concretamente per la difesa degli interessi della collettività, chiedo che il potere di assunzione delle prove da parte del giudice istruttore sia il più ampio possibile.

REGGIANI. Sono contrario al rinvio a giudizio dell'indiziato con una semplice ordinanza, perché l'ordinanza, anche se motivata, non lo sarà mai come una sentenza; questo è intuitivo perché l'ordinanza e la sentenza servono a regolare situazioni diverse.

Desidero rilevare che, a mio avviso, ci dibattiamo in mezzo a questi problemi soprattutto perché non abbiamo ancora deciso quale sarà la qualificazione del pubblico ministero e quali saranno le funzioni che questi svolgeràà nel nuovo processo penale; il punto 16) dove è detto « unificazione dell'istruttoria presso il giudice istruttore » non ha risolto il problema, ma ha solamente fissato dei principi generali. È necessario anche decidere quale sarà la finalità del procedimento penale, che non può essere la garanzia assoluta per l'innocenza dell'imputato, quanto, invece, l'accertamento della verità, perché l'accertamento della verità coincide con l'esigenza di tutela degli interessi della collettività. Lo scopo del processo penale non può, infatti, essere quello di garantire gli imputati e di concedere loro la possibilità di sfuggire alla pena, ma di assicurare il colpevole alla giustizia.

Naturalmente, bisogna garantire la difesa dell'accusato, in ogni modo, per evitare la possibilità di errori giudiziari; garanzie di questo genere, comunque, sono state già fissate.

Dato, quindi, che l'accertamento della verità sarà l'essenziale finalità del processo, è indispensabile assicurare al giudice istruttore ogni possibilità e mezzo per raggiungere questa finalità. Proprio per queste ragioni è necessario evitare di porre limitazioni all'attività del giudice istruttore, consentendogli di assumere il maggior numero di prove, sempre con ogni garanzia per l'imputato. Il difensore dell'imputato, pertanto, parteciperà a tutti gli atti del procedimento. Una volta garantiti i limiti dell'intervento attivo, non di controllo, del difensore in sede istruttoria, al giudice istruttore sarà assicurata la possibilità di assumere la prova nel modo migliore.

Ciò porta, come conseguenza, che alla fine della fase istruttoria, che non sarà certamente più breve delle attuali — non sono tra coloro che credono che, non dovendo ricercare con precisione la prova, l'istruttoria per questo diventerà più breve — a conclusione del processo dialettico di ricerca, di controllo e di indagine della prova istruttoria, al giudice istruttore verrà riservato ed imposto l'obbligo di motivare, e di motivare una sentenza, e non di motivare sommariamente un'ordinanza.

Il rinvio a giudizio, che incide gravemente su i diritti dell'uomo e dell'ingiustamente imputato, deve essere il frutto di una sintesi critica, meditata e completa di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria.

Non credo che, neanche in sede di riforma del codice di procedura penale, potremo superare, sul piano logico, la differenza che permane fra

prove sufficienti per rinviare a giudizio e prove sufficienti per condannare.

Questa distinzione fondamentale, che corrisponde non ad una esigenza dottrinale o astratta, ma ad una necessità dell'esercizio dell'indagine critica, rimarrebbe integra ma, poi, perderemmo di vista un prezioso ausilio nell'affinamento del giudizio, annebbiando i contorni che distinguono le prove sufficienti per il rinvio a giudizio da quelle sufficienti per condannare.

Se eliminiamo la fase intermedia, ma importantissima, della sentenza di rinvio a giudizio, veniamo ad escludere il punto di arrivo delle indagini ed il consolidamento del giudizio ai fini di stabilire se le prove siano sufficienti o meno per rinviare a giudizio. Puntualizzando, invece, lo stato del processo nel momento in cui l'istruttoria si chiude — ed il giudice istruttore, dovendo appunto chiudere l'istruttoria, fa il punto in ordine alle prove che ha raggiunto — garantiamo la limpidezza di questo procedimento, imponendo al giudice di esprimere motivatamente il proprio giudizio in ordine alla sussistenza delle prove, quale premessa per il rinvio a giudizio.

Spetterà, poi, al giudice del dibattimento, su di un piano assolutamente diverso che è, però, la conseguenza logica e di fatto delle premesse istruttorie, valutare l'articolo 133 del codice penale e compiere tutte le altre valutazioni ed indagini riguardanti la personalità dell'imputato, in ordine alle quali il giudice del dibattimento e della pena farà uso delle sue facoltà discrezionali. Le circostanze, i precedenti, le modalità e la personalità del reo sono elementi che consentono al giudice di fare uso della facoltà, che gli è riconosciuta, di spaziare discrezionalmente dal minimo al massimo della pena.

Quando avessimo eliminato questo stadio intermedio, ma importantissimo, rappresentato dalla sentenza istruttoria, che non risponde a delle esigenze astratte ma — a mio avviso — a dei dettami perenni di carattere logico e di comune accezione, avremmo aperto veramente la strada ad un rilassamento del giudizio, né vale affermare che si ha fiducia nel giudice.

Il codice di procedura penale secondo l'impostazione dei suoi principi può ispirare nel cittadino molta fiducia, ma anche molta sfiducia nei confronti del giudice, e ciò vale non solo per il nostro codice ma per i codici procedurali di tutti i paesi. Il codice di procedura deve essere inattaccabile da queste considerazioni; al di sopra di qualsiasi necessità concreta, deve garantire una serie di norme, procedure, istituti, talmente incisivi da ispirare la massima fiducia nei singoli, anche in colui che, per circostanze di fatto, sia portato a dubitarne.

Non possiamo neppure dedurre degli argomenti in contrario quando, facendo appello alla nostra esperienza, diciamo che, molte volte, si svolgono dei giudizi affrettati anche in fase di dibattimento. Questo argomento, infatti, per provare molto, non prova nulla.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lei accetta il criterio dell'immediatezza ?

REGGIANI. Lo accolgo senz'altro. Sono per un dibattito ravvicinato che abbia, però, una base già preconstituita in modo da raggiungere il massimo dei risultati, inteso non come il proscioglimento a qualunque costo dell'indiziato, ma come l'accertamento della verità, avendo cura di non scalfire, neanche lontanamente, la personalità del presunto reo.

PENNACCHINI. Ho ascoltato con molto interesse le osservazioni fatte da diverse parti circa l'opportunità di prevedere maggiori cautele in ordine al rinvio a giudizio a seguito del procedimento istruttorio.

Devo dire però che, nonostante la fondatezza di queste affermazioni, che non sono prive di motivazioni, rimango favorevole al testo del disegno di legge.

Qual è, infatti, l'intendimento base dal quale si è partiti nella formulazione di questo disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale ? Innanzi tutto, rendere più spedita la procedura, ma la speditezza non deve andare a detrimento dell'accertamento della verità; bisogna soltanto procedere all'eliminazione di quegli atti che non hanno alcun valore ai fini di questo accertamento.

Il giudice istruttore può trovarsi immediatamente di fronte ad una prova macroscopica della colpevolezza dell'accusato e, in questo caso, rinverrà subito a giudizio; personalmente ritengo che sarebbe opportuno, per questo rinvio, un'ordinanza che ha maggiori pregi di celerità della sentenza. Il giudice istruttore può raggiungere la prova della colpevolezza dell'accusato in un secondo momento, ed in questo caso penso che non sia più necessaria l'acquisizione di ulteriori prove; se ulteriori prove venissero acquisite in fase dibattimentale, ci sarebbe un'inutile ripetizione. Personalmente ritengo che un'indagine istruttoria molto approfondita finisca con il coincidere con il giudizio di merito.

Per queste considerazioni ritengo che sarebbe opportuno approvare il punto 27) del testo del disegno di legge; nei nostri verbali si potrà precisare che la facoltà del giudice istruttore di acquisire le prove va interpretata in modo ampio. Il giudice istruttore, comunque, nel momento in cui acquista la certezza della colpevolezza dell'accusato,

ripeto, rinvierà a giudizio senza necessità di acquisire ulteriori prove. Il rinvio a giudizio dovrebbe avvenire, a mio avviso, mediante ordinanza.

RICCIO. Consentitemi una domanda: il relatore Valiante ha detto di ritenere inutile un'acquisizione di prove relativa alle circostanze aggravanti o attenuanti ?

VALIANTE, *Relatore*. Devo precisare che ho detto di ritenere inutile l'acquisizione di prove nel caso di circostanze aggravanti o attenuanti, a meno che non incidano sulla qualificazione del reato.

RICCIO. Desidero solamente sapere se in rapporto alle circostanze aggravanti debba esistere o meno la contestazione. Personalmente penso di sì e credo, quindi, che si debbano acquisire le prove anche in relazione a queste circostanze aggravanti.

MANNIRONI. Il problema in discussione è indubbiamente molto importante, e da ciò deriva l'ampiezza di questa discussione che sarà utile per la formulazione dei principî purché siano anche pratici.

A mio avviso dobbiamo cercare di porre in atto gli strumenti necessari, da un punto di vista pratico, per snellire la procedura del procedimento penale, evitando ogni prolungamento eccessivo dell'istruttoria e del dibattimento.

Come ho fatto rilevare anche nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1967, la situazione della giustizia, oggi, è particolarmente grave. Abbiamo un grandissimo numero di procedimenti pendenti. Desidero anche ricordare che i procedimenti penali durano troppo a lungo, a volte anche tre o quattro anni; si è anche verificato il caso di persone trattate in carcerazione preventiva per un tempo superiore a quello editale della pena, o di persone assolte dopo lunghi periodi di detenzione. Per queste considerazioni ritengo necessario che la procedura dell'istruttoria e del dibattimento sia snellita.

Dalla discussione svoltasi, mi sembra che si sia tutti d'accordo sulla fase preliminare all'istruttoria, cioè sui poteri limitati del pubblico ministero.

Le divergenze nascono sulla seconda fase, cioè in quella dell'istruttoria. Mi sembra che si sia tutti pienamente d'accordo nell'attribuire questa funzione soltanto al giudice istruttore. Questo è molto importante, rappresentando una delle innovazioni più sostanziali del nuovo codice di procedura penale. Si tratta di vedere, ora, quali poteri si intendano attribuire al giudice istruttore. In primo luogo sarà compito del giudice

istruttore di stabilire se l'imputato possa essere riconosciuto innocente allo stato degli atti e delle prove. È questo un accertamento preliminare, doveroso e necessario, che il giudice istruttore ha l'obbligo di compiere, perché la posizione del cittadino indiziato va subito chiarita.

Per conseguire questo fine di carattere preliminare quali poteri vanno attribuiti al giudice istruttore ?

Credo che i poteri debbano essere ampi, in ciò concordando con gli onorevoli colleghi che si sono pronunciati in questo senso.

Il giudice istruttore, ad un certo punto, è costretto a formulare un giudizio di merito e, per esprimerlo, deve disporre di elementi certi e sicuri, che avrà acquisito attraverso le indagini da lui stesso espletate nella misura che la sua coscienza gli avrà imposto. Non vi debbono, quindi, essere limitazioni ! Il nuovo sistema comporterà un prolungamento della istruttoria ? Sarà inevitabile, dati i mezzi di cui oggi dispone l'amministrazione della giustizia e l'onere di lavoro che grava sugli uffici per accertare la verità e, soprattutto, per vedere se la presunzione di innocenza venga confermata o meno. Credo che tutte le altre preoccupazioni di carattere temporale debbano venir meno.

Sarebbe, certamente, auspicabile che il giudice istruttore trovasse una maggiore collaborazione da parte dei cittadini per l'accertamento della verità — testimoni, periti, ecc. — ma questo non è che un auspicio, mentre il nostro compito è quello di vagliare i poteri che affideremo al giudice istruttore per conseguire il più rapidamente i fini e gli scopi che ho indicato.

Ora, sempre su questo punto, si è discusso ed ancora si discute per stabilire se l'eventuale chiusura dell'istruttoria, con proscioglimento dell'indiziato, debba avvenire con sentenza o con ordinanza.

Non mi formalizzerei molto sui termini da adottare, in quanto l'unica cosa importante è che il giudice abbia prove sufficienti e conclusive per la decisione. Credo, però, che questo atto finale, più correttamente, debba essere una sentenza proprio perché il giudice abbia l'obbligo di dare una motivazione convincente alla sua decisione.

- Come si svolgerà l'istruttoria che il giudice compirà per arrivare al proscioglimento oppure, in caso contrario, al rinvio a giudizio ? Non credo che questa seconda soluzione possa attuarsi come un dialogo aperto e pieno fra le parti perché, se divenisse come dicevano i medioevalisti un *actus trium personarum*, anticiperemmo il dibattimento, ed avremmo un *bis in idem*. Con una istruttoria svolta in forma ampia, con le garanzie più estese possibili per le parti, si arriverebbe al dibattimento solo per la discussione, previa lettura dei verbali redatti in occasione degli interrogatori delle parti, dei testimoni, dei periti e di tutti quelli che in un modo o nell'altro avessero preso parte all'istruttoria.

Ora, ridurre il dibattimento soltanto ad una ripetizione di quanto sia stato fatto in istruttoria mi sembra un controsenso, tanto più che non si terrebbe conto dell'attuale situazione degli organici dei magistrati. Se i giudici istruttori dovessero, per ogni istruttoria, dar vita ad un dibattimento, sia pure in una forma piuttosto ridotta e snella, credo che i loro uffici si ingorgherebbero ancora di più e le istruttorie durerebbero ben più a lungo di quanto non avvenga oggi.

In sostanza, sono del parere che il potere concesso al giudice istruttore, al fine di compiere le indagini che gli possano consentire di prendere una prima decisione, debba essere ampio e che ampie debbano essere, altresì, le garanzie da concedere alle parti — proporrei che il legislatore delegato esaminasse meglio come quelle garanzie possano e debbano essere concesse alle parti — però credo anche che una scelta si imponga: o l'istruttoria si compie tutta nel dibattimento — in tal caso la ripetizione verrebbe eliminata e l'immediatezza del giudizio sarebbe meglio garantita — o si riconosce che l'istruttoria è una fase necessaria per preparare il dibattimento e per raccogliere gli elementi che vanno portati davanti al collegio giudicante, che li rielaborerà senza sentirsi legato a quanto nell'istruttoria è stato accertato, ed allora il dialogo fra le parti, cioè quella specie di dibattito di primo grado e preliminare, in sede istruttoria dovrebbe — a mio avviso — essere eliminato.

Quale sarà la forma dell'atto che il giudice adotterà quando si sarà convinto che le prove sull'innocenza dell'imputato non esistono ?

Se si tratterà di rinviarlo a giudizio soltanto perché non si riterrà compiuta l'istruttoria o perché le prove dell'innocenza non saranno esaurienti, credo che sarà sufficiente fissare questa decisione in una ordinanza, senza alcuna motivazione, in quanto l'esperienza professionale ci insegna che, con l'attuale codice, la sentenza di rinvio a giudizio è molto spesso niente altro che un'anticipazione di quella che sarà la sentenza definitiva, con grave pregiudizio e per l'imputato e per il pubblico ministero. Essa inoltre, può condizionare l'accertamento della verità espletato nel dibattimento ed anche la libertà di giudizio del magistrato, cioè, quel libero convincimento che il giudice del dibattimento è obbligato a crearsi. ●

Credo, quindi, che la soluzione da me proposta possa essere di generale soddisfazione, sia perché rispetta alcuni principi da noi già approvati, sia perché risponde anche a delle esigenze pratiche che non possiamo disconoscere.

Devo, inoltre, aggiungere che, esaminando a fondo la questione, mi sono convinto che è necessario lasciare un minimo di segretezza agli atti del giudice istruttore perché, se ammettiamo il contraddittorio e la discussione su ogni minimo atto, non facciamo gli interessi della giustizia; infatti, il conoscere preventivamente e comunque in un momento

non adatto, certi elementi, certe prove, certe posizioni, può divenire veramente un'arma formidabile in mano a persone di particolari ambienti le quali, pur essendo veramente colpevoli, possono — profittando di certe agevolazioni da noi concesse sul piano procedurale — sfuggire alle giuste sanzioni della giustizia che deve, sì, considerare la persona umana con tutti i suoi attributi essenziali e rispettarne il diritto alla libertà, ma deve anche fare in modo che il colpevole paghi.

BOSISIO. Condivido le affermazioni del deputato Mannironi, ma non il punto ove ha affermato che, nella elaborazione del nuovo codice, è necessario tener presente quella che è l'attuale situazione degli organici della magistratura, perché credo che tutto il sistema giudiziario dovrà adeguarsi al nuovo codice.

Per quanto riguarda la fase istruttoria, penso che — con l'introduzione del principio, già acquisito, della presenza del difensore, aggiunto eventualmente a quello della piena facoltà di prova — daremmo a questa fase del processo l'aspetto di un « pre-giudizio » dibattimentale, in quanto il dibattimento vero e proprio non sarebbe altro che una ripetizione dell'istruttoria.

Circa l'argomento se l'imputato non prosciolto in istruttoria debba essere rinviato a giudizio mediante una sentenza o una ordinanza, sono piuttosto perplesso. A favore della « sentenza » milita la considerazione che, visto l'ampio ed approfondito esame sviluppatosi in sede di istruttoria con la continua presenza della difesa, questa fase dovrebbe logicamente concludersi con l'acquisizione da parte del giudice di un libero convincimento che, a mio modesto avviso, dovrebbe necessariamente estrinsecarsi in una sentenza.

D'altra parte, però, in questo modo, non faremmo altro che dare, a quello che dovrebbe essere il giudizio di primo grado, il carattere di giudizio di secondo grado in quanto si svolgerebbe sulla base di una sentenza già emanata da altro giudice, e ciò sarebbe un grave errore.

Sarei, quindi, del parere di mantenere il testo governativo, che parla di ordinanza, aggiungendo però l'aggettivo « motivata »; nella peggiore delle ipotesi, invece, sarebbe meglio rinunciare a risolvere il problema, rimandandone la soluzione al legislatore delegato, che potrà servirsi di tutto il sistema generale del nuovo codice quale risulterà al termine dei nostri lavori.

VALIANTE, *Relatore*. Mi sembra che la parte del mio intervento iniziale, dedicata ai problemi dell'immediatezza e della pubblicità del dibattimento, abbia trovato i commissari sostanzialmente d'accordo, tanto più essendomi limitato a riportare criteri e principî, nati dalla

esperienza fatta con l'attuale codice. Questo riconoscimento della Commissione è già un fatto di per sé molto importante, in quanto tali principi sono alla base di un processo penale moderno e degno di una nazione civile.

Il dibattimento deve, quindi, avere il carattere dell'immediatezza e della pubblicità, il che significa che tutte le prove vengono acquisite, senza alcuna mediazione, direttamente dal giudice della decisione e con la costante presenza delle parti.

Tale premessa era indispensabile, in quanto, accettando questa qualificazione del dibattimento, scaturiscono inevitabilmente anche delle conseguenze che si riflettono sulla funzione e sull'ampiezza dell'istruttoria.

Mi limiterò a ribadire il mio pensiero ed a fare alcune osservazioni alle critiche, portate da varie parti, all'impostazione dell'istruttoria quale risulta dal disegno di legge governativo. L'istruttoria, nel nuovo processo penale, non può in alcun modo essere l'istruttoria tradizionale, almeno secondo la mia impostazione che è aderente a quella del disegno di legge.

Sulla base della presunzione dell'innocenza dell'accusato, prevista dall'articolo 27 della Costituzione, l'istruttoria non serve più, come una volta, a preparare il materiale per il dibattimento. Questo principio rimane valido solamente per le prove irripetibili, ma la vera funzione dell'istruttoria è quella di confermare la presunzione dell'innocenza dell'accusato oppure predisporre l'accusa nel caso di impossibilità di confermare l'innocenza.

In base a questa impostazione abbiamo approvato, come ho già precedentemente detto, il punto 16), per cui l'istruttoria ha lo scopo di accertare l'impossibilità del proscioglimento e la conseguente necessità del dibattimento. Riconosco che questa è un'istruttoria completamente nuova ma, proprio per questo, è necessario studiare il problema nei suoi aspetti fondamentali.

Praticamente dobbiamo effettuare una scelta tra questa istruttoria nuova e quella tradizionale.

Attualmente, in dibattimento, si leggono le deposizioni già acquisite nella fase istruttoria e, così, manca il contatto tra il giudice del dibattimento ed i testi, quindi il processo dibattimentale non è altro che una inutile ripetizione di ciò che è già stato fatto in istruttoria. Il processo in corte d'assise ha solamente una maggiore importanza da un punto di vista formale. Non vogliamo limitare i poteri del giudice istruttore, che resteranno sempre molto ampi; vogliamo soltanto delineare il fine cui deve tendere la nuova istruttoria: vagliare innanzitutto le possibilità di proscioglimento. Il nostro Presidente ha, giustamente, affermato che durante la fase istruttoria va tutelato prevalentemente l'interesse dell'ac-

cusato. In caso di evidente impossibilità di proscioglimento, il giudice istruttore rinverrà a giudizio l'imputato.

Il deputato Riccio ha fatto presente che, in base a questa nuova istruttoria, potrebbe verificarsi il caso di un giudice istruttore il quale rinvi a giudizio senza avere svolto le necessarie indagini sull'innocenza dell'accusato, in quanto sarebbero pur sempre effettuate in sede dibattimentale.

Desidero fare presente al collega Riccio che, in base alla nuova impostazione che diamo all'istruttoria, il primo obbligo del giudice istruttore è quello di effettuare le indagini sull'innocenza dell'accusato; il giudice istruttore raccoglierà tutte le prove dell'innocenza perché, in caso di proscioglimento, dovrà motivare la sentenza. Quando, invece, vi siano anche soltanto alcune prove di colpevolezza, il giudice istruttore rinverrà a giudizio senza indugiare a raccogliere, su richiesta delle parti come oggi avviene, altre prove, in quanto non sarebbero più essenziali ai fini della decisione del rinvio a giudizio.

A mio parere, è anche inutile ogni prova per stabilire le circostanze del reato; nel dibattimento si stabilirà se il danno sia stato limitato o se si sia corrisposto il risarcimento. Sono inutili anche le prove sulla capacità a delinquere dell'imputato — vedi capoverso dell'articolo 133 del codice penale — per cui il giudice ha l'obbligo di tenere conto della capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai motivi che lo hanno indotto a delinquere, dal carattere, dai precedenti penali, dalla sua condotta e dalle sue condizioni di vita. L'articolo 133 costituisce una norma essenziale per la decisione del giudice. Ricordo che, attualmente, il giudice istruttore ha l'obbligo di valutare questi elementi prima di spiccare il mandato di cattura quando sia facoltativo.

RICCIO. Il principio dell'articolo 133 del codice penale non ha nulla a che vedere con la fase istruttoria, proprio perché si riferisce soltanto alla fase terminale del processo, cioè al momento in cui il giudice decide l'ammontare della pena. Nel corso della discussione mi sono riferito sempre agli elementi di prova per la gravità del reato, intendendo, naturalmente, gli elementi obiettivi.

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Riccio, lei ha ritenuto che mi fossi riferito all'imputabilità dell'accusato !

Le ho già precisato che mi riferivo alla cosiddetta capacità a delinquere del colpevole di cui all'articolo 133 del codice penale, che è importante ai fini della graduazione della pena ed anche ai fini della emissione del mandato di cattura facoltativo, in quanto il giudice istruttore non può emettere il mandato di cattura facoltativo a suo libito, ma deve motivarlo.

Tra gli elementi della motivazione trovano posto quelli desumibili dall'articolo 133, capoverso, del codice penale, relativi alla capacità a delinquere del colpevole, in base alla condotta del reo antecedente al reato, alla condotta contemporanea o susseguente al reato, alle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali.

Credo che, anche in ordine alle aggravanti, vi siano dei limiti all'attività del giudice istruttore. Quando l'aggravante comporta una diversa qualificazione giuridica del fatto, cioè l'identificazione di un reato diverso, specie se il reato sia di competenza di altro giudice, è ovvio che il giudice istruttore debba concludere. Ma altre aggravanti generiche che non comportino una diversa qualificazione del reato che, soprattutto, non comportino una diversa competenza del giudice che deciderà sul reato, sono, a mio avviso, ultronee, come, ad esempio, il fatto di stabilire se il delitto abbia determinato ulteriori conseguenze. Quello che è essenziale, come lo è nel giudizio attuale, è che il fatto sia contestato.

È vero che, oggi, il codice stabilisce che nella sentenza istruttoria vengano indicati anche il titolo del reato e le aggravanti nonché i relativi articoli di legge, ma è anche vero che è consentito — già in istruttoria — contestare all'imputato reati concorrenti desumibili dagli accertamenti istruttori, o nuove aggravanti. Ciò è previsto dall'articolo 445 del codice di procedura penale, che statuisce, inoltre, all'articolo 477, la correlazione tra la contestazione e la sentenza.

RICCIO. Onorevole relatore, quando lei parla di « fatto » si riferisce al fatto con tutte le sue circostanze. Ed allora la contestazione delle aggravanti è già avvenuta, perché non si può procedere al dibattimento se non si contesta il fatto con le sue aggravanti.

VALIANTE, *Relatore*. Ma, quando in dibattimento risultano nuovi fatti punibili, si compie una nuova contestazione. Se, pertanto, tutto questo si può fare in dibattimento senza ledere i diritti dell'imputato — oltretutto l'imputato che si vede contestato un nuovo reato o una nuova aggravante ha diritto alle garanzie essenziali necessarie per la difesa — non vedo perché si debba indugiare in istruttoria.

RICCIO. Credo che, così, sorga un pericolo grave per la libertà dell'imputato: è al momento del rinvio a giudizio che si deve contestare !

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Riccio, credo nel dibattimento come strumento per la decisione e credo molto meno all'istruttoria, o meglio, credo che questa abbia soltanto la funzione di evitare il rinvio a giudizio di un innocente. Quando il giudice istruttore si è convinto che

l'imputato non può essere prosciolto, lo rinvia a giudizio ed è il giudice del dibattimento, non soltanto in udienza pubblica, ma anche con tutte le garanzie del contraddittorio, che celebrerà il giudizio, ricercando le prove e, poi, giudicherà.

Quello che per me è essenziale è che si vada a giudizio sulla contestazione di un fatto, anche se non è completa, come neppure oggi lo è.

Ritengo preferibile l'integrazione della contestazione in dibattimento, purché segua immediatamente con le garanzie che si sono sottolineate, anziché sia compiuta dal giudice istruttore con dispendio di tempo ed in una fase che deve essere segreta anche se si svolge nel contraddittorio delle parti. La mia impostazione, che è anche quella del disegno di legge, prevede che tutto si compia nel dibattimento, nella certezza che la persona da giudicare non sia innocente, anche se la contestazione non è stata la più completa.

Peraltro, onorevole Riccio, quando si afferma che il giudice istruttore, convintosi dell'impossibilità di prosciogliere l'indiziato lo rinvia a giudizio, non si esclude che il magistrato abbia raccolto le prove dell'accusa e della difesa anzi, per convincersi dell'innocenza, egli dovrà aver valutate le prove che gli offre la difesa.

In questa prima dialettica istruttoria, che si compie fra prove di accusa e prove di difesa, il giudice assume degli elementi importantissimi: egli, ad esempio, valuterà l'alibi della presenza o meno dell'imputato sul luogo del delitto, trattandosi di elemento essenziale al fine di valutare la sua innocenza. Ciò comporta, come conseguenza inevitabile che, nel 90 per cento dei casi, si avrà, già in istruttoria, tutta una serie di elementi indispensabili per delineare l'accusa nei confronti di colui che è rinviato a giudizio; se, poi, nell'altro 10 per cento dei casi si avranno in dibattimento risultanze nuove che comporteranno contestazione di reati concorrenti o di aggravanti non ancora contestate, non credo che questo sarà un fatto di particolare gravità.

Qui si pone la questione della distinzione tra prove sufficienti per il rinvio a giudizio e prove sufficienti per condannare. La verità, onorevole Reggiani, è che le prove sufficienti per rinviare a giudizio comportano l'impossibilità di confermare una presunzione di innocenza mentre, invece, le prove sufficienti per condannare importano l'esistenza di una pretesa punitiva, cioè l'accertamento indubitabile di una colpevolezza e di una responsabilità in relazione ad un fatto. Sono cose assolutamente diverse, che qualificano la funzione dell'istruttoria in contrapposizione a quella del dibattimento.

L'istruttoria si conclude soltanto quando la presunzione di innocenza è confermata, proscioglimento, o non confermata, richiesta di rinvio a giudizio; il dibattimento, invece, si conclude quando la pretesa

punitiva è dichiarata esistente o meno; nel primo caso quando l'imputato è ritenuto colpevole, nel senso che è imputabile di un determinato fatto e responsabile nel senso che ha commesso materialmente quel fatto.

All'importantissima obiezione del collega Riccio circa la contestazione del fatto credo di aver già data una risposta. Lo stesso collega ha, però, fatte altre importanti osservazioni; la prima riguarda il fatto che è difficile acquisire prove dopo l'istruttoria, cosicché come il collega Romeo ha sottolineato, spesso, si attribuiscono alle deficienze istruttorie delle responsabilità che vanno, invece, accollate alla difficoltà propria di alcuni accertamenti.

Ma il deputato Romeo avrebbe potuto dire, forse con altrettanta fondatezza, che spesso si attribuisce alle indagini di polizia giudiziaria la difficoltà di determinati accertamenti; ma con questo tipo di istruttoria speriamo di giungere rapidissimamente al dibattito.

Vorremmo, infatti, ridurre al minimo i tempi di durata dell'istruttoria, ben sapendo quanti ritardi provochi il continuo palleggiamento dell'incartamento tra giudice istruttore e pubblico ministero.

Una volta che si sia rapidamente pervenuti al rinvio a giudizio, il dibattimento consentirà l'acquisizione di tutte quelle prove che, normalmente, oggi sono riservate alla fase istruttoria.

È vero, come il deputato Riccio dice, che interrogando i testi in dibattimento, il ricordo dei fatti è in loro meno vivo, ma questo dovrebbe, a rigor di termini, accadere anche oggi, perché se è vero che la prassi corrente prevede la lettura dei verbali di precedenti interrogatori, è anche vero che la legge richiede la deposizione orale dei testimoni anche in dibattimento, permettendo la forma scritta solo in casi eccezionali.

Si dice che con questo sistema si allungherà molto il dibattimento, ed è vero, ma la verità è che dovrà essere previsto un numero molto maggiore di organi giudicanti, tanto più che saranno recuperati, per queste funzioni, molti giudici istruttori e molti pubblici ministeri, visto che i loro uffici vedranno notevolmente ridursi il lavoro.

Resta, infine, il problema della scelta tra sentenza ed ordinanza. La sentenza, come ha già ricordato il collega Riccio, è un atto terminale di un giudizio in quanto, se è vero che in diritto civile esiste la sentenza non definitiva, è altrettanto vero che la sentenza per la sua stessa natura giuridica, esprime tutte le considerazioni che il giudice fa in merito al fatto sottoposto al suo esame — sillogismo maggiore, sillogismo minore, premessa maggiore, premessa minore, conclusione — e serve, in definitiva, a spogliare chi ha pronunciato quella decisione di ogni competenza in ordine a quel reato.

Ciò premesso, sarebbe evidentemente anomala una sentenza che concludesse la fase istruttoria, dando nello stesso momento a quella fase carattere dibattimentale. A parte, però, queste osservazioni di principio, vi sono, a mio avviso, altre due obiezioni che ostano all'accoglimento della tesi favorevole alla sentenza. Innanzi tutto, il tempo necessario, non tanto alla sua redazione formale, quanto alle richieste — in istruttoria — del pubblico ministero, oltre a quello che si dovrà concedere alla difesa, soprattutto nel nuovo sistema di contraddittorio che abbiamo già approvato.

Tutto ciò significa un allungamento non indifferente della fase istruttoria, in quanto non si potrà pervenire alla sentenza, se non dopo la requisitoria del pubblico ministero e la difesa dell'imputato.

Credo, però, che sia decisivo il fatto che una sentenza istruttoria determina una chiara influenza, e non può essere altrimenti, sul giudice del dibattimento, che non ha alcuna necessità di conoscere i motivi per cui il giudice istruttore ha chiesto il rinvio a giudizio. Questa influenza è, d'altra parte, incontestabile, data la fonte autorevole ed informata da cui provengono i giudizi e visto anche che è proprio della natura umana restare influenzati, sia pure inconsciamente, da giudizi altrui, non fossero altri che quelli della stampa. Tutto ciò, però, sarebbe contrario alla regola per cui il giudice deve decidere *iuxta alligata et probata*. Un esempio, tratto da altre legislazioni dell'applicazione generale di questo principio, è dato dal fatto che nel processo anglo-sassone ogni giurato può essere ricusato da una delle due parti se risulti che abbia già preso conoscenza, sia pure attraverso i giornali, dei fatti su cui è chiamato ad esprimere il proprio giudizio.

Indubbiamente, quindi, dobbiamo concludere che la motivazione istruttoria influenzerebbe notevolmente, quale atto proveniente da persona altamente qualificata, il giudizio del giudice del dibattimento.

Per concludere, mi pare di poter conformare integralmente la mia impostazione. Prego di non considerare la lettera dei miei emendamenti, perché probabilmente non esprimono con precisione il pensiero che oggi ho delineato; mi riservo di studiare alcuni perfezionamenti.

Mi pare, comunque, che con il nostro voto vada affermato quanto segue: mentre il processo va svolto essenzialmente in dibattimento, per la garanzia dell'immediatezza e della pubblicità dell'acquisizione degli elementi di prova e per quella dell'efficace contraddittorio delle parti, la fase istruttoria tenderà soprattutto, in linea preliminare, a dimostrare l'innocenza dell'imputato, cioè a confermare la presunzione costituzionale di tale innocenza.

Se questa presunzione sarà superata da prove positive, il giudice istruttore si limiterà ad acquisire le prove generiche che sono incom-

patibili con la natura del dibattimento; acquisirà le prove specifiche non rinnovabili al dibattimento; si limiterà, comunque, a quelle prove che gli consentiranno una contestazione la più completa possibile del fatto, riservando al dibattimento l'assunzione di tutte le altre prove indispensabili per la graduazione della pena, per il riconoscimento di attenuanti relative alla capacità a delinquere del reo, ove queste siano prove che non possano essere acquisite in istruttoria. Tutto questo non per una limitazione dei poteri del giudice istruttore, che restano sempre amplissimi, ma per una necessaria delineaazione — e perciò delimitazione — della funzione dell'istruttoria.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Innanzi tutto vorrei sottolineare l'importanza di questa discussione che, mi pare, abbia consentito, ancora una volta, un'ampia disamina del nodo centrale di questa riforma, cioè il rapporto fra istruttoria e dibattimento, consentendoci adesso di procedere rapidamente, perché siamo in grado di operare una scelta.

La scelta è stata prospettata in maniera limpidissima dal relatore; e, grosso modo, la linea del Governo è di consenso a questa impostazione.

Devo, però, notare che noi tutti abbiamo accettato il principio dell'immediatezza del dibattimento e ciò comporta alcune conseguenze. Se il dibattimento è la sede centrale del processo da cui, attraverso lo scontro dialettico delle parti, che rappresentiamo plasticamente con la *cross-examination*, emerge poi il giudizio, e se al dibattimento tutte le prove vanno riportate, tranne quelle irripetibili, in maniera che il giudice ne possa avere una immediata percezione, è naturale e logico che l'istruttoria la si determini entro certi limiti. Altrimenti faremmo una ripetizione e uno dei criteri ai quali vogliamo ispirarci, quello di snellire il processo, ne sarebbe inevitabilmente vulnerato.

Se concepiamo una istruttoria formale, con l'intervento della difesa in ogni atto, in ogni momento, in ogni circostanza, in maniera da costruire pienamente il contraddittorio, allora questo è già un dibattimento — e neanche tanto in sedicesimo — per cui non si comprenderebbe il perché del prolungarsi nel dibattimento vero e proprio.

Il deputato Reggiani ha individuato esattamente la linea di demarcazione tra queste due fasi quando ha parlato di prove sufficienti per il rinvio a giudizio, e di prove sufficienti per condannare. Se le prime vanno ricercate in una istruttoria così articolata, vasta, complessa, che prevede l'intervento delle parti in ogni sua fase, che non è più segreta, che è orale, eccetera, allora quella distinzione viene meno. Proprio per mantenere in piena evidenza questa demarcazione, l'istruttoria deve essere ristretta e concludersi con l'ordinanza, che non è una pronuncia

di condanna che chiude il processo, ma è una pronuncia di rinvio a giudizio.

È però anche vero che nell'istruttoria c'è un accertamento fondamentale; quello della possibilità di concludere il processo in caso di proscioglimento. È attraverso questa strada che si manifesta la larghezza di movimento del giudice istruttore e proprio per questo andrei cauto nello stabilire limiti precisi e dettagliati, anche perché non è nostro compito di formulare il testo del codice di procedura penale, per cui dobbiamo stare attenti a non articolare dei dettagli.

Abbiamo voluto riassumere il concetto ispiratore della riforma stabilendo, innanzi tutto, che l'istruttoria ha il fine di decidere se l'imputato debba o meno essere rinviato a giudizio e, quindi, se venga o meno confermata la presunzione di innocenza; l'abbiamo precisato con l'approvazione del punto 16). Si è poi, stabilito che l'istruttoria si concluderà con ordinanza in caso di rinvio a giudizio e con sentenza in caso di assoluzione. È chiaro che in questa ultima ipotesi, e per questo fine, il giudice istruttore deve avere il massimo di larghezza nell'esercizio dei suoi poteri. Infine, abbiamo fissato anche un limite temporale, che il relatore Valiante contesta nella sua entità, ma accetta come principio.

Qui si pone la scelta. O concepiamo un processo in cui l'istruttoria è una fase ampia, in cui si fa tutto, in cui si ricerca ogni virgola afferente alla verità, sia per assolvere, sia per rinviare a giudizio, ed allora questa seconda ipotesi equivale a dire « per condannare » ma, così, scompare il limite tra le prove sufficienti per rinviare a giudizio e quelle per condannare e non si capisce più la necessità del dibattimento che finirebbe solo ad allungare il processo. In questo caso, però, per affermare il principio del contraddittorio, che abbiamo già sancito, è necessario inserire nell'istruttoria tutta l'oralità e la pubblicità che abbiamo indicate come indispensabili.

Oppure scegliamo la diversa via di una istruttoria delimitata, il che non significa necessariamente che sia ristretta perché, se per assolvere, il giudice istruttore ha bisogno di fare certe ricerche, le dovrà fare. L'istruttoria, allora, avrà questa finalità, questa responsabilizzazione, questa spinta teleologica e si concluderà, in caso di rinvio a giudizio, con ordinanza anche per accelerare i tempi, mentre nel dibattimento verranno concentrati i maggiori impegni dialettici.

Credo che, di fronte a questa costruzione logica, l'unica obiezione — che ha un certo rilievo — sia quella di una eventuale pigrizia del giudice istruttore il quale, avendo la possibilità di togliersi di mezzo tutto il fascicolo con una ordinanza di rinvio a giudizio, sarà tentato di

scegliere questa strada, apparentemente più facile, piuttosto che quella della sentenza.

Questo, però, non è argomento tale da vulnerare la nostra costruzione, perché non è un argomento logico, ma è soltanto una considerazione di sfiducia nei confronti del giudice istruttore; potrà, magari, avere una certa attendibilità, ma non può essere posto a base di una scelta coerente per la riforma del processo penale.

Logicamente, la distinzione dell'istruttoria nei suoi due aspetti sta proprio nell'individuare il momento in cui si accerta la presunzione di innocenza convalidandola con una sentenza e quella della decisione di rinvio che si materializza in una ordinanza. Non devo ripetere quanto ha già detto egregiamente il relatore in merito per sottolineare questa distinzione e far rilevare l'assurdità — indicata da altri oratori — di una sentenza nel caso di rinvio a giudizio che precostituirebbe, consolidandola, una certa ipotesi; in questo modo si infrangerebbe quella immediatezza del dibattimento che tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito hanno sostenuto come concetto necessario e basilare del nuovo processo.

Per queste ragioni il Governo è favorevole al mantenimento del testo originario del disegno di legge; ritengo, dopo aver fatto queste osservazioni, che si possa procedere alla votazione dei punti 27) e seguenti, data l'ampia discussione svoltasi. Per quanto riguarda il punto 30) desidero precisare che sono anche favorevole a che venga stabilita la possibilità per il presidente del collegio o per il pretore di intervenire nell'interrogatorio dei testi e dell'imputato ad integrazione, purché resti ben stabilito il principio che le parti sono le vere protagoniste del processo.

**PRESIDENTE.** Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritengo che si possa passare alla votazione del punto 27). Ne do lettura:

« Previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa ».

Il deputato Galdo, in corso di seduta, ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 27) con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di pronunciare sentenza di proscioglimento con la formula dovuta, esclusa quella di insufficienza di prove; di disporre con ordinanza, negli altri casi, il rinvio a giudizio ».

Il deputato Riccio ha presentato il seguente emendamento:

*Al punto 27) sopprimere le parole: « mediante ordinanza ».*

Il deputato Bosisio, in corso di seduta, ha proposto il seguente emendamento:

*Dopo la parola: « ordinanza » aggiungere l'altra: « motivata ».*

RICCIO. Desidero fare presente che l'approvazione del mio emendamento, soppressivo delle parole « mediante ordinanza », non pregiudicherebbe al legislatore delegato la possibilità di prevedere questa ordinanza.

Dopo la discussione che si è svolta in questa sede non è, a mio avviso, opportuno stabilire che il rinvio a giudizio sia fatto con ordinanza; il legislatore delegato, prima di prendere una decisione simile, dovrà procedere ad uno studio e ad una valutazione approfondita del problema.

Non possiamo stabilire, ripeto, in questa sede, un tale principio e sono portato ad insistere sul mio emendamento anche in conseguenza delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo. Non comprendo, infatti, come si possa stabilire che il momento finale dell'istruttoria sia lasciato soltanto ad una decisione del giudice, dopo avere stabilito che la difesa prende parte a tutti gli atti del procedimento.

Approvando la scelta dell'ordinanza, non vi sarebbe alcuna possibilità di controllo su quest'atto da parte della difesa. Ho delle notevoli perplessità soprattutto in relazione alla contestazione; non comprendo come non si possa stabilire un momento per la contestazione su termini precisi, sul fatto obiettivamente inteso con gli elementi circostanziali.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero fare presente che, in ogni caso, l'ordinanza di rinvio a giudizio deve essere motivata in ciò accogliendo l'emendamento Bosisio.

RICCIO. Sarebbe opportuno, comunque, stabilire che il rinvio a giudizio sia effettuato mediante sentenza, perché l'ordinanza motivata è, praticamente, una sentenza istruttoria.

Ricordo che in materia civile alcune ordinanze vengono definite sentenze quando hanno un determinato contenuto. A mio avviso è indispensabile stabilire che il giudice è sempre tenuto a fare una sentenza, sia in caso di proscioglimento sia per il rinvio a giudizio.

Ancora, faccio presente che non ci troviamo di fronte ad un processo completamente nuovo, dato che l'articolo 152 del codice attuale prevede l'immediata assoluzione in ogni stato e grado, in rapporto naturalmente al principio della presunzione di innocenza. Questo principio era, del resto, ben presente nella coscienza dei giudici anche al tempo del

codice albertino. Il rinvio a giudizio, in sostanza, incide sul diritto di libertà dell'accusato ed anche per questo motivo è necessaria una sentenza.

Ritengo che si possa risolvere il problema evitando di specificare, in questa sede, se il rinvio a giudizio vada fatto con sentenza o ordinanza, lasciando al legislatore delegato il compito della scelta. Il legislatore delegato potrà prendere tale decisione dopo avere vagliato tutte le tesi che sono state discusse in questa sede. È questo il motivo essenziale che mi ha indotto alla presentazione dell'emendamento soppressivo delle parole « mediante ordinanza ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo è uno dei punti fondamentali della scelta effettuata dal Governo per la riforma del codice di procedura penale e pertanto, nel dichiararmi contrario all'emendamento Riccio, insisto per l'approvazione del punto 27) nella formulazione del testo governativo.

VALIANTE, *Relatore*. Concordo con le dichiarazioni del Governo e desidero precisare al deputato Riccio che questa è una scelta fondamentale che non può essere affidata al legislatore delegato, se non altro per la considerazione dell'incidenza delle parti pubbliche — pubblico ministero e difesa — nella redazione della sentenza istruttoria.

Comprendo che il pubblico ministero ed il difensore debbano esprimere le loro richieste — attraverso la requisitoria e la memoria a difesa — per la sentenza che è l'atto terminale, ma se per la sentenza questo è indispensabile, per il rinvio a giudizio non mi sembra altrettanto necessario. È vero che, talvolta, l'ordinanza si qualifica sentenza e la sentenza si qualifica ordinanza, ma l'aspetto formale non prevale su quello sostanziale, anzi, semmai, è il contrario. Ritengo che non ci possa essere una sentenza per il rinvio a giudizio, perché tale atto non conclude definitivamente alcun periodo rilevante, mentre la sentenza istruttoria di proscioglimento conclude definitivamente il processo.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento del collega Riccio.

REGGIANI. Non credo di poter votare senza esprimere le ragioni per cui prendo posizione in un senso o nell'altro nei confronti del testo base e dell'emendamento del deputato Riccio.

Le ragioni a sostegno per cui l'atto terminale dell'attività del giudice istruttore sia un atto denominato ordinanza e non sentenza sarebbero, prima di tutto, da individuare nella constatazione di fondo che la funzione dell'istruttoria è quella di confermare l'innocenza dell'imputato. Ma è mia ferma opinione che la funzione dell'istruttoria non sia questa, bensì quella di procedere all'accertamento della verità.

Che questo sia vero, stando al testo base su cui ci accingiamo a votare, è confermato dalla dizione letterale dei punti sottoposti all'esame della Commissione su questo argomento, dei quali due sono quelli che racchiudono incisivamente il momento della discussione e della decisione, cioè il punto 25): « Facoltà del pubblico ministero di assistere agli atti di istruzione, nonché facoltà dello stesso pubblico ministero, dell'imputato, della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità », ed il punto 20): « Attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità ».

La funzione dell'istruttoria è, dunque, quella di accertare la « verità » con la garanzia dei diritti dell'imputato e con la garanzia della salvezza della presunzione d'innocenza, il che non è un « fine », ma un « limite » che viene posto all'accertamento della verità, perché nell'esigenza di accertare la verità non si superino certe barriere che sono poste a garanzia della persona dell'imputato.

Si dice, anche, che la sentenza istruttoria finisca per condizionare, in pratica, il giudice del dibattimento ma, nell'affermare questo, si perdono di vista i risultati dell'esperienza, in quanto, oggi, il 50 per cento dei processi, in sede di dibattimento, giungono a delle assoluzioni, il che vuol dire che il giudice del dibattimento è ben poco suggestionato dalla sentenza di rinvio a giudizio del giudice istruttore dato che, almeno in un processo su due, finisce con il prosciogliere l'imputato e, pertanto, dimostra di essere di contrario avviso del magistrato istruttore.

Si afferma, ancora, che in istruttoria viene accertata la presunzione di innocenza, e su questo ho già manifestato il mio rispettoso, ma fermo, dissenso, mentre nel dibattimento si accerterebbe la pretesa punitiva ed in questo senso si è espresso il relatore. Ma nel dibattimento non si accerta la pretesa punitiva che può sopravvivere anche al dibattimento stesso perché, di fronte ad un fatto rimasto impunito, in quanto non vi sono sufficienti prove per procedere o per condannare, la pretesa punitiva resta integra ed operante nei confronti degli eventuali responsabili non raggiunti dalla sentenza in quel processo.

Lo scopo di entrambe le fasi del processo penale — istruttoria e dibattimento — è, invece, l'accertamento della verità. A questo punto, sul piano logico, non possiamo non distinguere una fase istruttoria da una fase dibattimentale, perché nella fase istruttoria valutiamo le prove sufficienti per rinviare a giudizio e, nella fase dibattimentale, valutiamo le prove sufficienti per condannare.

Questo, a mio avviso, non è un dato della nostra contingente legislazione ma è, invece, un dato permanente. Su questo piano il controllo preliminare da parte dell'imputato è indispensabile, perché non è vero

che egli abbia solo interesse a fare presto; l'imputato o l'indiziato ha l'interesse preminente ad una contestazione precisa: è questa una garanzia costante nel dibattimento, perché ogni contestazione ed ogni passo in avanti che il dibattimento compia a carico di un imputato, senza che esso abbia il diritto di registrarlo, è una battaglia perduta dall'imputato, mentre è una battaglia vinta per coloro che sono propensi a concentrare il momento della decisione, e delle sue garanzie, nella coscienza del giudice.

Viceversa, se intendiamo veramente garantire la posizione dell'imputato, il momento della decisione va trovato nel controllo permanente, assiduo, ferreo di ogni risultato del processo. Questo lo si può ottenere mettendo in grado l'imputato di esercitare — direttamente o tramite il suo difensore — la critica anche di quelle prove sufficienti in base alle quali venga rinviato a giudizio.

Non basta sottrarsi alle suggestioni del nominalismo dicendo che verrà introdotto un atto che ha le caratteristiche della sentenza pur non essendo tale, in quanto, se veramente facessimo ciò, non otterremmo altro risultato se non quello di avere un atto che, in quanto motivato, suggestionerà il giudice, mentre non essendo una sentenza, non potrà essere impugnato dell'imputato.

Sono, quindi, fermamente contrario a che si introduca tra i principi da approvare quello che l'atto terminale dell'attività del giudice istruttore debba essere una sentenza in caso di assoluzione ed una ordinanza nel caso di rinvio a giudizio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Con il parere contrario del Governo e del relatore, e con l'intesa — secondo il desiderio dello stesso proponente — che, qualora fosse approvato, non rappresenterebbe preclusione per una eventuale diversa interpretazione da parte del giudice delegato, do lettura dell'emendamento del deputato Riccio:

*Al punto 27) sopprimere le parole: « mediante ordinanza ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(È approvato).*

L'emendamento soppressivo Riccio è, quindi, respinto.

Passo al punto 27) del testo governativo. Se il testo del disegno di legge sarà approvato, si intenderà assorbito l'analogo principio contenuto nell'emendamento del deputato Galdo, che è così formulato:

« Potere del giudice istruttore di pronunciare sentenza di proscioglimento con la formula dovuta, esclusa quella di insufficienza di prove; di disporre con ordinanza, negli altri casi, il rinvio a giudizio ».

Analogamente si intenderà assorbito l'emendamento Bosisio relativo all'ordinanza motivata.

Do lettura del punto 27) nel testo del disegno di legge:

« Previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 27) rimane così formulato:

*n. 27) « Previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa ».*

Tralasciamo, per ora, il punto 28) e passiamo al punto 29). Il testo del Governo è il seguente:

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze ».

Il relatore Valiante, aveva in un primo tempo presentato un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« Immediatezza del dibattimento e concentrazione in una o in poche udienze ».

In corso di seduta ne ha presentato un altro, sostitutivo del precedente, che recita:

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare l'immediatezza dell'assunzione delle prove e la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze ».

Il deputato Galdo ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 29) con il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa a facilitare l'immediatezza del dibattimento e la sua maggiore concentrazione ».

Il deputato Riccio ha presentato il seguente emendamento:

*« Sopprimere l'intero punto 29) ».*

RICCIO. Comunico di rinunciare al mio emendamento soppressivo. Vorrei chiedere al relatore Valiante di sopprimere le parole « in una o in poche udienze », in quanto il termine « concentrazione » non ha

soltanto un significato temporale in relazione al tempo del dibattito, ma ha anche un significato tecnico-giuridico che verrebbe, invece, escluso ove fossero mantenute le parole che propongo di sopprimere.

PRESIDENTE. Il relatore Valiante, anche accogliendo la proposta del deputato Riccio, ha presentato un ulteriore emendamento, sostanzialmente assorbente tutti gli altri compreso quello del deputato Galdo e sostitutivo del testo governativo. Esso recita:

« Immediatezza e concentrazione del dibattito ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Premesso che il Governo si rimette alla Commissione, do lettura del punto 29) nel testo dell'emendamento Valiante:

« Immediatezza e concentrazione del dibattito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Restano, quindi, assorbiti tutti gli altri emendamenti. Pertanto il punto 29) rimane così formulato:

n. 29) « Immediatezza e concentrazione del dibattito ».

Passiamo al punto 30). Il testo del Governo è il seguente:

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni ».

Il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento assolutamente identico nel testo governativo, salve le ultime parole. Ne do lettura:

*Sostituire il punto 30) con il seguente:*

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; al termine, il presidente o il pretore pone agli stessi le domande che ritiene necessarie ».

Il deputato Galdo ha presentato il seguente emendamento identico, salva l'ultima parte, a quello del Governo. Ne do lettura:

*Sostituire il punto 30) con il seguente:*

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore (che decidono immediatamente sulle eccezioni) e con facoltà di questi di porre, al termine di ciascun esame, agli stessi le domande che ritengono necessarie ».

Il relatore Valiante, pur lasciando all'interprete la possibilità di stabilire il significato delle espressioni « direzione e vigilanza » su cui si è anche molto discusso, mi ha comunicato di rinunciare all'emendamento, di cui ho dato lettura, ed ha presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del testo governativo aggiungere le seguenti parole:*

« Il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione, anche se il Governo con le espressioni « direzione e vigilanza » intendeva prevedere, fra l'altro, la facoltà di interrogare.

DE FLORIO. Non vorrei che con l'approvazione di questo emendamento aggiuntivo del relatore Valiante si finisse con il minare, in maniera definitiva, il principio della *cross-examination*, nel senso che il presidente, o il pretore, abbia il potere di porre domande in qualsiasi momento dell'interrogatorio, sia nel momento riservato al pubblico ministero o al rappresentante della parte civile o ad un difensore dell'imputato.

Temo che con questo emendamento possa realizzarsi una situazione di fatto che, in pratica, finirà con il distruggere il fondamento stesso della *cross-examination*, cioè la possibilità di una escussione a fondo del teste o dell'imputato da parte di uno dei protagonisti del dibattimento.

PRESIDENTE. Credo che il relatore Valiante abbia voluto interpretare tutte le esigenze con l'espressione « può integrare ».

VALIANTE, *Relatore*. La nostra impostazione è che la *cross-examination* resti lo strumento fondamentale dell'esame dell'imputato, dei testimoni e dei periti.

In principio ero così convinto delle esigenze prospettate dal collega De Florio, che avevo addirittura scritto « al termine ». Poi mi si è fatto osservare che questa espressione poteva riferirsi tanto al termine di ogni

esame quanto alla fine del dibattimento, per cui ho eliminato l'indicazione temporale.

L'integrazione, innanzi tutto, è eventuale — resta fondamentale la *cross-examination* — ed avviene solo alla fine di ogni singolo esame.

DE FLORIO. Sarebbe allora opportuno che questo risultasse a verbale come espressione della volontà della Commissione.

RICCIO. Ma « integrazione » si riferisce alle domande singole, o alle prove? Cioè, il giudice ha diritto di porre autonomamente delle domande che nascono da un bisogno di chiarimento o, invece, può riferirsi soltanto alle domande poste?

VALIANTE, *Relatore*. Egli può integrare l'esame, e quindi fare anche altre domande.

MANNIRONI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento proposto dal relatore Valiante, intendendo dare al mio voto questo significato: aderisco al concetto sostanziale che il presidente del collegio, o il pretore, abbiano gli stessi poteri di iniziativa probatoria che hanno oggi nel processo. Il collega Valiante ha detto che il giudice deve essere libero di fare le domande che ritiene necessarie; vorrei aggiungere anche « utili ». Comunque, non si può limitare la sua iniziativa nel porre delle domande.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voteremo per divisione. Porrò prima in votazione il punto 30) nel testo del Governo, che è identico alla prima parte tanto dell'emendamento Valiante, quanto dell'emendamento Galdo.

Successivamente porrò in votazione l'emendamento aggiuntivo Valiante che, se approvato, assorbirà l'ultima parte dell'emendamento Galdo.

Do lettura del testo del Governo, su cui il relatore ha espresso parere favorevole:

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Valiante, avvertendo che il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione:

« Il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».

(È approvato).

Resta, quindi, assorbito l'emendamento Galdo.

Do lettura e pongo in votazione il testo completo del punto 30) che risulta così formulato:

*n. 30) « Esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».*

(È approvato).

Rinvio, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 13,20.*